

Repertorio n. 105.930

Raccolta n. 44.121

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno sei del mese di aprile, alle ore diciotto e minuti dieci.

In Gallarate, via Giuseppe Bonomi n. 4, presso l'aula magna dell'Istituto "Sacro Cuore".

Avanti a me MARIO LAINATI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

e' comparso il signor

**MAGGIONI LUCA**, nato a Gallarate (VA) il giorno 2 luglio 1963, residente in Gallarate (VA), via Cadolini n. 6,

della cui identita' personale io Notaio sono certo, che, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa'

**"Cooperativa Sociale a responsabilita' limitata**

**Don Francesco Ricci"**

con sede in Gallarate (VA), via Giuseppe Bonomi n. 4, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Varese al numero 277893, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese 02690210121

mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta societa' convocata per oggi, a quest'ora ed in questo luogo in seconda adunanza, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di modifica art. 1 dello statuto:

"Dallo statuto: Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale a responsabilita' limitata Don Francesco Ricci". La Cooperativa ha sede nel Comune di Gallarate. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle societa' a responsabilita' limitata."

Si propone la seguente modifica: "..... le norme sulle societa' per azioni."

2. Nomina del Revisore Contabile

3. Approvazione del verbale della seduta straordinaria

Aderendo alla richiesta, io Notaio do' atto di quanto segue:—  
Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione in persona del comparente il quale, su designazione unanime dei presenti, chiama me Notaio a fungere da segretario e successivamente constata e dichiara:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea e' stato regolarmente inviato a tutti gli aventi diritto con raccomandate datate 16 marzo 2011 consegnate a mano e controfirmate per ricevuta in data 20 marzo 2011;

**LAINATI - TOSI - LUONI**  
STUDIO NOTAI ASSOCIATI  
Gallarate tel. 0331 - 776172

**REGISTRATO  
A GALLARATE**

il 15 aprile 2011  
al n. 2512 serie 1T  
esatti € 168,00

**ISCRITTO NEL  
REGISTRO IMPRESE  
DI VARESE**

il 18 aprile 2011  
prot.n. 12860/2011

- che la prima adunanza della presente assemblea, prevista per il giorno 3 aprile 2011 alle ore 23,00 in questo luogo, e' andata deserta;

- che della societa' sono presenti, in proprio e per deleghe dichiarate valide dal Presidente ed acquisite agli atti della presente assemblea, numero 21 (ventuno) soci su un totale di numero 33 (trentatre) soci iscritti a libro soci, aventi diritto di intervento e voto in assemblea, come risulta dall'elenco che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;

- che del Consiglio di Amministrazione in carica sono presenti, oltre al comparente quale Presidente, anche i signori DOLCI MATTEO, CASSIBBA GIUSEPPINA, FAGNAGNI EGIDIO GIOVANNI, FERRARIO GIAMPIETRO, RENI MATTEO CARLO, BONIOLO MAURO, COSCIA MARIA GLORIA, FANTINATO DANIELE e CASSIBBA ANTONELLA.

Il Presidente dichiara di avere verificata la regolarita' della costituzione ed accertata l'identita' e la legittimazione dei presenti attestando che la presente assemblea e' validamente costituita e puo' legittimamente discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Tutto cio' constatato, il Presidente comunica ai presenti che in data 20 gennaio 2011 si e' conclusa la revisione annuale di Confcooperative di Varese, che vigila sugli enti a nome e per conto del Ministero della Sviluppo Economico: l'Ispettore ha rilevato che il bilancio della cooperativa ha superato i parametri previsti per l'applicazione delle norme sulle societa' a responsabilita' limitata. Occorre pertanto procedere alla relativa modifica statutaria ed alla nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Invita quindi l'assemblea a:

\* modificare la denominazione sociale da "Cooperativa Sociale a responsabilita' limitata Don Francesco Ricci" a "Cooperativa Sociale Don Francesco Ricci", indicando altresì nell'articolo 1 dello statuto sociale che alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle societa' per azioni;

\* inserire nello statuto sociale la previsione della nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

\* nominare quale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti la signora BOMBAGLIO dott.ssa ELISABETTA, della quale illustra il curriculum vitae.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione all'unanimita'

DELIBERA

1) Di modificare la denominazione sociale da "Cooperativa Sociale a responsabilita' limitata Don Francesco Ricci" a

"Cooperativa Sociale Don Francesco Ricci", indicando altresì che alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

2) Di inserire nello statuto sociale la previsione della nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

2) Di modificare conseguentemente gli articoli 1 e 28 del vigente statuto sociale, come segue:

**"Art. 1 (Denominazione e sede)**

E' costituita la Cooperativa denominata "**Cooperativa Sociale Don Francesco Ricci**".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Gallarate.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni."

**"Art. 28 (Collegio Sindacale e soggetto incaricato della revisione legale dei conti)**

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni."

Immutati i restanti articoli dello statuto sociale.

Ai sensi dell'articolo 2436 Codice Civile, richiamato dall'articolo 2480 Codice Civile, al presente atto si allega sotto la lettera "**B**", previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, lo statuto contenente le norme di funzionamento della società nella sua redazione aggiornata a seguito delle modifiche innanzi deliberate.

3) Di nominare quale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, in carica per tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio al 31 agosto 2013, la signora:

**BOMBAGLIO dott.ssa ELISABETTA**, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 7 luglio 1973, residente in Besnate (VA), via Tomasetto n. 58, codice fiscale BMB LBT 73L47 B300S, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 12586 con D.M. 23 luglio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 30 luglio 2002.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e

minuti quaranta, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa della parte.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e parte a mano da me Notaio, questo atto consta di due fogli di cui occupa intere sei facciate e fin qui della settimana.

In originale firmato:

LUCA MAGGIONI

MARIO LAINATI Notaio

Allegato "A" dell'atto rep.n.

ALLEGATO "A"  
ALL'ATTO N° 105930 | 44121  
di REPERTORIO

ELENCO SOCI PRESENTI

	cognome e nome	in proprio	per delega (cognome/nome)
1	ALFIERI PAOLA		
2	ASPESI SARA LETIZIA		
3	BONIOLO ANTONIO		Cassibba Giuseppina Fagnani Egidio
4	BONIOLO MAURO	X	
5	CANEDDU SILVIA	X	
6	CARENZI CARLA		
7	CASSIBBA ANTONELLA		Rota Sergio
8	CASSIBBA GIUSEPPINA	X	
9	CATTANEO DANIELA		
10	CAVELLI ANGELA		
11	COSCIA MARIA GLORIA	X	
12	CROSTA ANNA		
13	CUVELLU MARIA LUISA		Poloni Veruska
14	DI TOMA ALESSIA		
15	DOLCI MATTEO	X	
16	FAGNANI EGIDIO GIOVANNI	X	Fantinato Daniele ↓ ↓ Pannoni Marina
17	FAGNANI ELISA		
18	FAGNANI MADDALENA		
19	FALCON GIOVANNA		
20	FANTINATO DANIELE	X	
21	FERRARIO GIAMPIETRO	X	
22	FERRARIO SILVIA		
23	FRASCHINI ALESSANDRA		Rota Sergio
24	MAGGIONI LUCA	X	
25	MAININI MARINA		Ferrario Giampaetro
26	MERLO FLAVIO		
27	PASSONI MARINA	X	
28	POLONI VERUSKA	X	
29	RENI MATTEO CARLO		
30	ROTA SERGIO	X	
31	VENEGONI MICHELA		
32	ZAPPA OTTAVIA		Coscia Maria Gloria
33	ZUCCON SARA		

*Redazione*



*Sardocostolo*

Allegato "B" dell'atto rep.n. 105930/44121

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Art. 1 (Denominazione e sede)**

E' costituita la Cooperativa denominata "**Cooperativa Sociale Don Francesco Ricci**".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Gallarate.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle societa' per azioni.

##### **Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata sino al 31 agosto 2050 e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO ED OGGETTO**

##### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi in genere (lettera a) della legge) ed opera nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita' senza finalita' speculative.

Si pone, offrendo occasioni di lavoro in favore dei propri soci, come strumento per un'effettiva autogestione di iniziative in campo scolastico, educativo e culturale in genere, per favorire l'educazione e l'istruzione.

Scopo della Cooperativa quindi e' di gestire e promuovere iniziative nel campo scolastico, della formazione, della salute della educazione ed istruzione in genere nel rispetto dei principi di una visione cristiana della vita aperti a soci e non soci.

Nello svolgimento della propria attivita', la Cooperativa:

- si avvale delle prestazioni lavorative dei soci. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro subordinato, autonomo o qualsiasi altra forma nel rispetto del principio della parita' di trattamento;
- si avvale degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;
- svolge la propria attivita' in favore di soci fruitori dei

servizi.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 del codice civile:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

**Art. 4 (Oggetto)**

Nel perseguire tale scopo la società potrà a puro titolo esemplificativo:

a) gestire scuole di ogni ordine e grado, anche professionali e di specializzazione, istituire corsi liberi di perfezionamento e di specializzazione, corsi a finanziamento pubblico e privato, corsi FSE e UE;

b) gestire centri culturali, mense, centri sportivi, di turismo sociale, di ristorazione collettiva, circoli ricreativi, biblioteche;

c) obbligarsi tramite convenzioni con enti pubblici di ogni ordine e grado in vista della gestione di quanto previsto ai punti a) e b), nonché ricevere contributi dagli enti suddetti; resta inteso che il contenuto di tali convenzioni non può essere tale da contraddire i principi fondamentali cui la società si ispira;

d) potrà produrre in proprio, acquistare, noleggiare e distribuire, materiale didattico, di libri di testo, altro materiale di documentazione nonché sussidi didattici, scritti o audiovisivi, attrezzature didattiche;

e) promuovere manifestazioni culturali, istituire corsi ed organizzare convegni con gli annessi servizi logistici; promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle scuole ovvero ai centri sociali, culturali ecc.;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento della società e delle attività nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti

dalla vigente normativa;

g) prestare consulenze a enti e società su attività scolastiche, formative, direzionali e culturali in genere; affittare sale, aule e palestre da e a terzi, con o senza l'utilizzo di personale, collaboratori e attrezzature;

h) potrà prestare avalli e fidejussioni anche a favore di altre cooperative di terzi e potrà aderire a consorzi di cooperative o a gruppi cooperativi paritetici, assumendone anche la eventuale direzione.

La società potrà pertanto compiere tutte gli atti e le operazioni necessarie, compreso l'acquisto, la locazione anche finanziaria e la stipula di ogni altro atto tale da ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è prevista l'iscrizione in appositi albi professionali o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese aventi oggetto analogo o comunque accessorio all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendone le condizioni, si applica il secondo comma dell'art. 2522 c.c.

Se durante la vita della Cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e delle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.



Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile; possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano attività tecnica o amministrativa;

b) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;

c) soci fruitori: che fruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione di domicilio da parte dei soci ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a cooperative che, secondo l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c..

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria viene fissata dal Consiglio d'Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio d'Amministrazione della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio

d'Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

**Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita e cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di conoscere e condividere i criteri ideali della cooperativa.

Se trattasi di persone giuridiche:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e la nazionalità;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa delibera;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- e) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la dichiarazione di conoscere e condividere i criteri ideali della cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a libro soci a cura degli amministratori.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio d'Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

**Art. 7 (Obblighi dei soci)**

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- al versamento della quota di capitale sociale sottoscritta;
- alla tassa di ammissione, annualmente determinata dall'Organo Amministrativo a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

**Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere soggette a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa. Le quote non possono essere alienate e/o trasferite.

**Art. 9 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione davanti al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia il Consiglio d'Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

**Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2531 c.c., può aver luogo per:

- a) il socio che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie;
- b) il socio che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;

c) il socio che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra soci;

d) i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;

e) i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa.

f) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;

g) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, c.c.;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 11 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno il diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

#### **Art. 12 (Liquidazione e rimborso della quota)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate mediante apposita destinazione degli utili annuali, la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si e' verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

#### **Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)**

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione, morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa puo' in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 14 (Decisione dei soci)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal vigente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;
- e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
- f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

##### **Art. 15 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)**

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione ed approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il

termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto al Libro dei Soci da almeno 90 giorni e può esprimere un solo voto.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore ai cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 16 (Assemblee)**

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), h) ed i) del precedente art. 14 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il

luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento della Cooperativa o sulla sua trasformazione o sulla modifica dello scopo sociale l'assemblea dovra' essere convocata con lettera raccomandata da inviarsi a tutti i soci almeno 20 giorni prima della data prefissata per la riunione. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

**Art. 17 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Art. 18 (Votazioni)**

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identita' dei partecipanti ed il capitale sociale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. All'Assemblea puo' presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative di Varese alla quale la Cooperativa e' aderente.

**Art. 19 (Voto)**

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di un socio.

La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

**Art. 20 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'organo amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

#### **Art. 21 (Amministrazione)**

La Cooperativa e' alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione.

Per organo amministrativo s'intende l'amministratore unico o il Consiglio d'Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sara' composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 12 (dodici), e il loro numero sara' determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli Amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e' scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

#### **Art. 22 (Consiglio di Amministrazione)**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 23, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non e' soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto o partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli eventi diritto adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovra' risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.



Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel resto della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della cooperativa con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della cooperativa, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla cooperativa per almeno cinque anni.

**Art. 23 (Adunanze del consiglio di amministrazione)**

In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

#### **Art. 24 (Integrazioni del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio d'Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla loro sostituzione.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 25 (Compiti degli amministratori)**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio d'Amministrazione, gli amministratori possono delegare le proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al massimo ogni 180 (centottanta) giorni, gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sull'andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalla sue eventuali controllate.

#### **Art. 26 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

**Art. 27 (Rappresentanza)**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina di un Consiglio d'Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al solo presidente del consiglio d'amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della cooperativa spetta altresì ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 28 (Collegio Sindacale e soggetto incaricato della revisione legale dei conti)

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

**TITOLO V  
BILANCIO E RISTORNI**

**Art. 29 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale decorre dal primo settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del progetto del bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci la quale deve provvedere all'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nessun utile può essere distribuito ai soci; eventuale eccedenza del bilancio deve essere destinata:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo' in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa puo' utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.

### **Art. 30 (Ristorni)**

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, puo' appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.

La cooperativa in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o piu' delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovra' essere effettuata considerando la quantita' e la qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## **TITOLO VI CONTROVERSIE**

### **Art. 31 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 5/03, nominati con le modalita' di cui in appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualita' di socio;
- b) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti;
- c) Le controversie relative alla validita' delle deliberazioni assembleari.

La clausola arbitrale di cui al precedente comma e' estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilita' della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei

nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. Condizione di procedibilita' del procedimento arbitrale di cui al presente articolo e' il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito.

**Art. 32 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal presidente della Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative di Varese entro trenta giorni dalla richiesta della parte piu' diligente; in difetto sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. N. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equita' o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre di una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedure e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi devono in ogni caso fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Art. 33 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva

della controversia deferita agli arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

## **TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 34 (Nomina dei liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominera' uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri.

### **Art. 35 (Devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Art. 36 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica, il Consiglio d'Amministrazione puo' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

### **Art. 37 (Legge applicabile)**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge sulle cooperative sociali.

In originale firmato:

LUCA MAGGIONI

MARIO LAINATI Notaio